



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 12-05-2026

OGGETTO: ORDINANZA ATTIVITA' ANTI INCENDIO BOSCHIVO ANNO 2026.

PREMESSO

- che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, per l'elevate temperature estive, è spesso causa di incendi, con suscettibilità a estendersi pure nelle aree attigue coltivate e arborate o anche cespugliate e boscate, nonché a eventuali infrastrutture antropizzate site all'interno o in prossimità delle citate aree, con conseguente grave pregiudizio sia per l'ambiente che per la pubblica e privata incolumità;

- che tale stato di abbandono e incuria è solito favorire la proliferazione di roditori e parassiti che può determinare rischi di natura igienico-sanitaria;

CONSIDERATO che tutti i proprietari di appezzamenti di terreni, ricadenti sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato; i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenza non coltivate; a riposo e/ abbandonate hanno l'obbligo di effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni e alla immediata rimozione dei rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche accidentale, di innesco incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo tali condizioni;

ATTESO che la lotta agli incendi boschivi e d'interfaccia non può prescindere da una serie di attività e comportamenti che l'Ente pubblico o il singolo cittadino, devono porre in essere per rendere efficace l'azione di contrasto ed evitare, o comunque attenuare, il peggioramento del fenomeno;

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la legge n. 353 del 2000 – "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Piano Speditivo di Protezione Civile per gli incendi di interfaccia, adottato con Determina del Settore 3 Reg. Gen. n. 514 del 28/05/2008, in corso di aggiornamento;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Piano Speditivo di Protezione Civile per gli incendi di interfaccia, adottato con Determina del Settore 3 Reg. 514 del 28/05/2008, in corso di aggiornamento;

VISTA la direttiva "Campagna AIB" emanata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia e richiamato l'art. 3 comma 1° lett.C) del "Codice della protezione civile" – approvato con il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, secondo il quale i Sindaci sono riconosciuti, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, autorità territoriali di protezione civile e, come tali, garantiscono

applicato in relazione ai rispettivi ambiti di governo – le funzioni di indirizzo politico in materia;
RAVVISATA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che, nel territorio comunale, possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi boschivi o d'interfaccia e favorire, al contempo, tutti quei meccanismi di coordinamento e raccordo tra le componenti del Sistema regionale di protezione civile con competenza in materia;

Richiamati a tal fine:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773" Approvazione del T.U. delle leggi di P.S. " e s.m.i.;
- gli artt. 14 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- gli artt.33 e 42 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 per come modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2006, n.14 " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- la Legge 2 1novembre 2000, n. 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni: Lazio, Campania, Puglia e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'Incendi e fenomeni di combustione" la quale, anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendio dei campi e dei boschi, il cui rispetto, giusto art.1 comma 5° della stessa citata Ordinanza, va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- l'art. 13 comma f) del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti " ... la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso, se utilizzati nei cicli produttivi dell'agricoltura, della selvicoltura; oppure per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana";
- l' art. 14 comma 8° lett. b) del D.L. 24 giugno 2014,n. 91 convertito con la Legge n. 116/2014, che –modificando l'art. 256/bis comma 6° del D.Lgs. n. 152/2006 – precisa che "...non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti né quelle previste per la combustione effettuata sul posto di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture, purché concentrato in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (leggasi metri cubi vuoto per pieno) per ettaro, nelle aree, nei periodi e negli orari individuati con apposita ordinanda del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

DATO ATTO che la predetta ordinanza dovrà tenere conto dalle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti per la provincia di riferimento e, nel particolare, dei Decreti dell'Assessore al Territorio e Ambiente n. 91/Gab del 18/06/2010 e n. 117/Gab del 20/07/2011, che fissano le prescrizioni in merito alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi, i provvedimenti per la prevenzione degli incendi boschivi nonché dei periodi di limitazione all'abbruciamento che vanno dal 15 maggio al 31 ottobre 2024;

VISTI gli artt. 423,423/bis,449,650 e 651 del Codice Penale;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione - PIAO Piano Triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto e del relativoverbale, per il Responsabile del Servizio e il Sindaco, ciascuno per le proprie competenze, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

VISTI gli artt. 423, 423/bis, 449,650 651 del Codice Penale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
e per le finalità di cui in premessa.

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Alia, ai responsabili di cantieri edili e stradali, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche:

Art.1

È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale e/o infiammabile.

Nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, è vietato, in prossimità di boschi e nei cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- lasciare ammucchiati rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o a terreni cespugliati;
- dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati o insistenti;
- far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;

- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
- depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
- impedire o intralciare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi.

Art. 2

Nel periodo dal 15 maggio al 1 luglio e dal 30 settembre al 31 ottobre sono consentite le attività di raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità non superiore a tre metri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, alle seguenti sottotestate condizioni:

- che la giornata non sia particolarmente ventosa e soprattutto, nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco), eccessivamente calda;
- che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione, ivi comprese le stoppie e sia arato e/o messo a nudo per almeno un raggio di 10 metri;
- che la combustione controllata dei residui provenienti dalla coltivazione agricola e dalle sterpaglie, nella quantità giornaliera sopra prevista, sia effettuata al mattino nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore nove;
- che il luogo sia dotato di mezzi per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
- che il fuoco sia costantemente vigilato da parte degli interessati; dall'accensione alla fase di spegnimento, sino alla completa estinzione dei focolai e/o braci residue e sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;
- è vietata, altresì, la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati e descritti nella presente ordinanza;
- in tutti i casi è fatto divieto assoluto di accendere fuochi nel periodo di massima pericolosità, ovvero dal primo luglio al 30 settembre di ogni anno.

Art. 3

1. Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, di aree agricole non coltivate; di aree urbane incolte, come pure i responsabili di cantieri edili e stradali o di strutture commerciali e artigianali con annesso aree pertinenziali, dovranno provvedere a effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese, entro e non oltre il 15 maggio dell'anno in corso, dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; in particolare dovranno provvedere alla ripulitura delle siepi, stoppie e rami che si protendono sul ciglio stradale ed effettuare appositi viali parafuoco, con allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile o altro materiale che possa favorire l'innescare di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto non inferiore a metri dieci, per essere distrutti con le cautele e modalità di cui al precedente articolo 2;

2. Nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli derivanti da operazioni di raccolta dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione e distanziati tra loro a non meno di sei metri;
- il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di dieci metri dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile;
- il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
- nelle giornate di eccessiva calura o di vento chi ha in corso lavori agricoli dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
- i detentori di cascine, fienili, stalle e di qualsiasi costruzione e impianto agricolo, dovrà lasciare attorno a essi una zona di rispetto completamente sgombra da foglie, sterpi, rami e altro materiale infiammabile, di

almeno dieci metri.

Art. 4

Chiunque avvisti un incendio, sia margine della strada che all'interno di un'area di vegetazione, o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo, è obbligato a darne immediato avviso a una delle seguenti amministrazioni, fornendo tutte le indicazioni utili all'individuazione del luogo:

- Vigili del fuoco mediante numero verde 115;
- Corpo forestale regionale mediante numero verde 1515;
- Dipartimento regionale di Protezione civile mediante numero verde 800 40 40 40;
- Comando provinciale dei carabinieri mediante numero verde 112;
- Locale stazione dei carabinieri mediante numero 0918214111;
- Locale polizia municipale mediante numero 0918219970

Art. 5

La violazione alle norme di cui al presente disposto – fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale, che prevedono condanne alla reclusione sino dieci anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento del danno ovvero concorso del danno, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- per i trasgressori di cui all'art. 3 con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00, ai sensi dell'art. 7/ bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con l'art. 16 della legge n. 3/2003 e s.m.i.;
 - nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
 - per ogni ettaro o frazione incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
 - per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3° della L.R. 6 aprile 1996. N. 16 e s.m.i. ivi comprese le aggravanti in caso di danno di soprassuolo;
 - in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio e per le violazioni di cui agli artt. 1 e 2, si applica nel periodo di cautela per il rischio incendio boschivo 15 maggio-15 ottobre, la sanzione amministrativa minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità di quanto previsto dall'art.10 comma 6° della legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.;
- La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo:
- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, nell'apposita sezione "Ordinanze";
- affissione mediante avvisi murali, nelle bacheche e nelle bacheche e nei locali pubblici, per permettere l'agevole visione da parte di tutti i cittadini;
- ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;
- che la Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale incaricati dell'osservanza e del controllo della presente ordinanza;
- che copia del presente dispositivo sia trasmesso:
- alla Prefettura di Palermo;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- alla città Metropolitana di Palermo- Servizio di Protezione Civile;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo – Stazione di Alia;
- al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Palermo;
- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo – Distaccamento Forestale di Montemaggiore Belsito;
- al Comando di Polizia Municipale;
- ai Sindaci dei Comuni di Valledolmo, Roccapalumba, Montemaggiore, Sclafani Bagni, Caccamo e Castronovo di Sicilia.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione;
- che lo stesso provvedimento annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza ed ogni altra disposizione, afferente la materia trattata e/o in contrasto con la presente;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, è ammesso ricorso:

^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 "Attuazione dell'art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo amministrativo." Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
Ispettore Capo Castrenze IOVINO

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.